

8 aprile 2008

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente Cristina TUDISCO

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge "Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

PETRARULO, relatore. Onorevoli senatori, in considerazione dell'acceso dibattito politico relativo alle riforme elettorali, nonché dell'imminenza delle iniziative legate al referendum sulla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è emersa la necessità di elaborare una normativa che raccolga la risposta favorevole di larga parte delle forze politiche e non di semplici maggioranze. Pertanto, sottoponiamo alla vostra attenzione un disegno di legge contenente modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, quindi alla seguente normativa: Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modificazioni; Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo del 20 dicembre 1993, n° 533 e successive modificazioni; Legge 4 aprile 2005, n° 47; Legge 21 dicembre 2005, n° 270.

La nostra Commissione è favorevole all'approvazione di questo progetto di legge perché risponde alle seguenti aspettative del corpo elettorale:

- 1) assicurare la stabilità di governo per tutta la durata della legislatura, evitando il pericolo di maggioranze diverse tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in attesa di coordinare le riforme costituzionali con la riforma del sistema elettorale per superare il bicameralismo perfetto e ridurre i costi della politica;
- 2) accelerare un processo di valorizzazione della sovranità popolare, dando la possibilità al corpo elettorale di scegliere i propri rappresentanti. Infatti, senza la possibilità di scelta del candidato più rispondente ai propri ideali politici, il cittadino si sente espropriato di un proprio diritto e più estraneo alla vita istituzionale. Pertanto, occorre reintrodurre il voto di preferenza e, quindi, l'attribuzione dei seggi ai candidati inclusi nelle liste non avverrà più secondo l'ordine progressivo della lista in cui il candidato è collocato per volere delle burocrazie dei partiti politici, ma in base al numero dei voti validi presi dal candidato nel collegio;
- 3) garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento e assicurare una omogeneità legislativa, in materia di cause di ineleggibilità, a tutti i livelli dell'organizzazione dello Stato, prevedendo che si estenda alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali dall'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non è opportuno escludere, dai limiti previsti da questa normativa per l'elettorato passivo, senatori e deputati.

Il sistema elettorale proposto riproduce quello della Bundeswahlgesetz: i partiti si presentano singolarmente agli elettori con propri candidati nei collegi uninominali e con liste che competono con metodo proporzionale per l'assegnazione degli altri seggi nelle altre circoscrizioni; i seggi sono ripartiti a metà fra i due metodi ma il risultato proporzionale determina l'esito complessivo del voto; l'elettore vota su due distinte schede: per il candidato nel suo collegio uninominale e per la lista nella circoscrizione; il voto può essere, quindi, convergente o differenziato; nel computo dei seggi i due voti non interferiscono fra loro; il voto sulla scheda uninominale decide l'assegnazione del collegio uninominale – a maggioranza semplice – mentre i seggi alle liste sono assegnati a livello nazionale in base ai voti espressi nella seconda scheda (il cosiddetto «secondo voto»); all'assegnazione partecipano soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il cinque per cento del totale dei voti validi; la formula di ripartizione (la cosiddetta Hare/Niemeyer) è tra le più proporzionali esistenti giacché interviene dopo l'applicazione della soglia; ai seggi sono proclamati tutti i candidati eletti nei collegi uninominali e, a seguire, i candidati presenti nelle liste circoscrizionali, sino a completare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in base alla assegnazione proporzionale; criteri di riallocazione dei seggi consentono di

ricalcolare le assegnazioni in sede nazionale e in sede circoscrizionale per rendere il sistema compatibile con l'impossibilità di aumentare il numero complessivo dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il disegno di legge si compone di due articoli che modificano il sistema di elezione dei deputati nelle circoscrizioni del territorio nazionale. L'articolo 1 reca le modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; in particolare: lettera a) enuncia i principi del sistema: la conferma delle attuali ventisette circoscrizioni elettorali, il doppio voto, i collegi uninominali con assegnazione a maggioranza semplice, le liste circoscrizionali e l'assegnazione generale dei seggi secondo il metodo proporzionale specificato dagli articoli 83 e 84, la soglia nazionale di accesso stabilita nel cinque per cento dei voti validi; lettera b) stabilisce i criteri per la determinazione dei seggi da assegnare con metodo uninominale e, conseguentemente, quelli riservati ai candidati delle liste proporzionali; i 618 seggi assegnati nelle circoscrizioni nazionali sono dapprima ripartiti tra queste in base alla popolazione residente (ultimo censimento) e poi quelli spettanti a ciascuna circoscrizione – salvo la Valle d'Aosta – sono suddivisi, al 50 per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, fra uninominali e proporzionali; il calcolo è effettuato in base alla popolazione del censimento 2001; lettera c) stabilisce le modalità di espressione dei due voti: quello per la scelta del candidato nel collegio uninominale e quello per la lista circoscrizionale; la disposizione determina anche il contenuto delle due schede: contrassegni, nomi dei candidati, spazio per l'espressione del voto di preferenza; successione delle candidature e delle liste; Per garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento e per assicurare una omogeneità legislativa in questa materia a tutti i livelli dell'organizzazione dello Stato, onorevoli senatori, nel nostro disegno di legge prevediamo che si estenda alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali dall'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non si comprende il motivo per cui dai limiti previsti da questa normativa per l'elettorato passivo debbano essere esclusi senatori e deputati. Pertanto non possono essere candidati alle elezioni politiche: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Vietri. Ne ha facoltà.

DI VIETRI. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il sistema elettorale maggioritario, introdotto nel nostro ordinamento con le leggi 4 agosto 1993, n. 276, e 4 agosto 1993, n. 277, rispettivamente per il

Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, ha prodotto gravi distorsioni nel rapporto tra la società e le istituzioni. Gli obiettivi che erano stati assegnati alla riforma in senso maggioritario del sistema elettorale in realtà non sono stati raggiunti. Né tali problemi sono stati risolti dalla riforma del sistema elettorale approvata dalla sola maggioranza di governo nella scorsa legislatura (Legge 21 dicembre 2005, n. 270), definita proporzionale, ma in realtà maggioritaria, in quanto consente alla coalizione od alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti di conquistare almeno 340 seggi alla Camera dei deputati. Pertanto ritengo che questa proposta deve essere approvata urgentemente per porre termine ai vari problemi in precedenza citati dai colleghi senatori.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Del Vecchio. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, nel modificare l'attuale normativa, non vanno trascurate le problematiche relative ai meccanismi premiali che consentono la formazione di maggioranze alternative nelle due Camere.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fusaro. Ne ha facoltà.

FUSARO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, negli ultimi anni sono nate tante piccole formazioni politiche che hanno potuto svolgere un ruolo superiore alla propria reale consistenza in quanto potevano risultare decisive nelle votazioni. Chiedo, pertanto, di porre freno ai ricatti delle minoranze.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Vito. Ne ha facoltà.

DI VITO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il nostro partito è favorevole a recepire nel nostro ordinamento un sistema elettorale proporzionale corretto, mediante soglia di sbarramento al 5%, senza premio di maggioranza, in quanto riteniamo che sia più efficace a garantire la rappresentatività del corpo elettorale, ad evitare una eccessiva frammentazione politica, e ad assicurare la stabilità di governo necessaria a rilanciare la competitività dell'economia italiana.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisceglia. Ne ha facoltà.

BISCEGLIA. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, noi riteniamo che questa materia, per essere modificata, necessita di larghe intese tra le forze politiche e non di semplici maggioranze. Occorre, quindi, costruire alleanze e, quindi, maggioranze fondate su un equilibrio vero degli interessi in campo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Amen. Ne ha facoltà.

AMEN. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, senza la possibilità di scelta del candidato più rispondente ai propri ideali politici, il cittadino si sente espropriato di un proprio diritto e più estraneo alla vita istituzionale. Il nostro partito ritiene opportuno reintrodurre il voto di preferenza e, quindi, l'attribuzione dei seggi ai candidati inclusi nelle liste non avverrà più secondo l'ordine progressivo della lista in cui il candidato è collocato per volere dei partiti politici, ma in base al numero dei voti validi presi dal candidato nel collegio.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ciccipastore. Ne ha facoltà.

CICCIOPASTORE. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, per garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento e per assicurare una omogeneità legislativa in questa materia a tutti i livelli dell'organizzazione dello Stato nel nostro disegno di legge prevediamo che si estenda alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali dall'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non si comprende il motivo per cui dai limiti previsti da questa normativa per l'elettorato passivo debbano essere esclusi senatori e deputati. Quindi, ad esempio,

non potranno candidarsi coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, per il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti; coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti quali: peculato o corruzione per un atto d'ufficio.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il senatore Bochicchio. Ne ha facoltà.

BOCHICCHIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, molte volte si è espresso il Legislatore, in una continua e perdurante evoluzione, relativamente a quelli che possono essere i requisiti positivi e negativi regolanti l'accesso alle cariche elettive. Secondo la giurisprudenza, il diritto ad essere eletto a cariche pubbliche elettive, garantito dall'articolo 51 della Costituzione, è un diritto soggettivo perfetto, attinente alla sfera della personalità del cittadino, senza distinzioni di sesso; tuttavia, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ordinaria, esso non sancisce un diritto indiscriminato all'elettorato passivo, bensì è condizionato al concorso dei requisiti previsti dalle leggi elettorali; quindi, l'elettorato passivo, a differenza di quello attivo, è oggetto solamente di una riserva di legge ordinaria. Pertanto ritengo che questa sia la sede per modificare i requisiti dell'elettorato passivo e garantire maggiore legalità e moralità nel nostro Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il senatore Perillo. Ne ha facoltà.

PERILLO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, ritengo che non sia giusto che i parlamentari rimangano in carica per più mandati elettorali; occorre dare più spazio alle nuove generazioni.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Costantino. Ne ha facoltà.

COSTANTINO. Signor Presidente, senatori, Signor ministro, l'Italia rispetto agli altri paesi europei ha una bassa percentuale di donne in Parlamento. Sarebbe, perciò, opportuno inserire nel progetto in esame particolari garanzie per l'elezione di un certo numero di donne.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il senatore Gentile. Ne ha facoltà.

GENTILE. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, noi riteniamo che il sistema elettorale in discussione non sia idoneo a risolvere i problemi dell'Italia e che, invece, sia preferibile un sistema maggioritario uninominale a turno unico.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il senatore Malpede. Ne ha facoltà.

MALPEDE. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, anche noi siamo per un sistema maggioritario uninominale a turno unico. In ogni circoscrizione elettorale viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e ogni circoscrizione elegge un singolo parlamentare. Il leader del partito che ottiene la maggioranza dei seggi viene nominato primo ministro dal Presidente della Repubblica. Il premier sceglie i ministri e sottopone la lista al Presidente della Repubblica. Avrebbe il vantaggio di ridurre il numero di partiti presenti in Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Merra. Ne ha facoltà.

MERRA. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, quanto detto dai senatori Malpele e Gentile presenta il forte rischio che i piccoli gruppi politici rimangano senza rappresentanza; favorirebbe dunque i grandi partiti e i piccoli con consensi geograficamente concentrati.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il senatore Angelicchio. Ne ha facoltà.

ANGELICCHIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il nostro partito è favorevole invece a un sistema elettorale Maggioritario a doppio turno.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Madio. Ne ha facoltà.

MADIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, anche secondo me sarebbe preferibile un sistema elettorale maggioritario a doppio turno. I candidati che abbiano ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) sono subito proclamati eletti, a condizione che i voti conseguiti siano pari ad almeno un quarto (25%) del numero degli elettori iscritti nelle liste del collegio. Se questo quorum non è raggiunto, si fa luogo, la domenica successiva, ad un secondo turno, al quale possono concorrere i soli candidati che abbiano conseguito al primo turno almeno il 12,5 per cento del totale degli iscritti del collegio. Se un solo candidato ha superato tale soglia, passa al ballottaggio anche il candidato classificato secondo, senza riguardo alla percentuale di voti ottenuti. Se nessun candidato ha superato tale soglia, passano al ballottaggio i due candidati più votati, senza riguardo alla percentuale di voti ottenuti. Chi consegue al secondo turno la maggioranza dei voti viene eletto e, in caso di parità, viene eletto il più anziano di età.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasciano. Ne ha facoltà.

FASCIANO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, all'interno dei sistemi maggioritari, quelli a doppio turno tendono a premiare i partiti di centro, mentre quelli a turno unico favoriscono invece formazioni ideologicamente più schierate. Il motivo di ciò è facilmente comprensibile: se si va al ballottaggio, qualora vi sia presente un partito di centro che parta anche da una posizione di svantaggio, esso ne uscirà tendenzialmente vincitore, perché saprà, meglio del suo avversario, attrarre i voti dei partiti esclusi, quelli di sinistra se si troverà a confrontarsi con un avversario di destra, o viceversa nel caso contrario. In entrambi i casi ci sarà una scarsa rappresentanza delle minoranze, e quindi, in mancanza di barriere o contrappesi adeguati, la coalizione vincente potrebbe agire in maniera anti-democratica, con una possibile "deriva totalitaria".

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

PETRARULO, relatore. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, ritengo molto interessanti tutti gli interventi ascoltati; tutti noi vorremmo che venisse scelto il sistema elettorale migliore indipendentemente dalle contingenze della politica e da calcoli di parte. Ma stabilire quale è il sistema elettorale migliore è un compito arduo, se non impossibile. Ritengo, però, di dover esprimere un parere favorevole a questo disegno di legge perché valorizza la sovranità popolare, dando la possibilità al corpo elettorale di scegliere i propri rappresentanti; rende più omogenee le coalizioni evitando che cedano ai ricatti delle ali estreme; riduce la frammentazione politica e assicura la stabilità di governo; rivede le cause di ineleggibilità e di incompatibilità limitando conflitti di interessi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali Massari.

MASSARI, ministro dei rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, anch'io ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi. Il dibattito sulla riforma del sistema elettorale è oggi particolarmente acceso e importante. Sulla questione convergono diverse esigenze, da Voi evidenziate, spesso contrastanti. Non va sottovalutata la necessità di coordinare le riforme costituzionali con la riforma del sistema elettorale per superare il bicameralismo perfetto e ridurre i costi della politica. Tra l'altro, in Italia, le modalità di voto sono modificabili con una legge ordinaria, approvabile dalla maggioranza di Governo. In altri Paesi, invece, la Costituzione stabilisce le principali modalità di voto e la modifica delle modalità elettorali richiede procedure lunghe e articolate di revisione costituzionali, quanto meno leggi da approvare con maggioranze qualificate (dei 2/3 circa

del Parlamento) difficilmente raggiungibili dalla sola maggioranza di Governo, in modo tale che le regole democratiche siano condivise. Ma, con piacere, constato che, finalmente anche in Italia, è emersa la necessità di elaborare una normativa che raccolga la risposta favorevole di gran parte delle forze politiche e non di "semplici" maggioranze. A nome del Governo, dichiaro il voto favorevole a questo progetto di legge in quanto modifica la legislazione vigente, recependo nel nostro ordinamento un sistema elettorale proporzionale corretto, mediante soglia di sbarramento al 5%, senza premio di maggioranza e, con voto di preferenza. Riteniamo, infatti, che sia più efficace a garantire la rappresentatività del corpo elettorale, ad evitare una eccessiva frammentazione politica, e ad assicurare la stabilità di governo necessaria a rilanciare la competitività dell'economia italiana.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli. Passiamo all'esame dell'articolo 1. Poiché non sono stati presentati emendamenti metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 al quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare. La parola al senatore Di Pinto.

DI PINTO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, per ovviare agli inconvenienti del sistema proporzionale, invece di inserire una clausola di sbarramento del 5%, come previsto nel presente disegno di legge, si potrebbe ridurre l'ampiezza della circoscrizioni; così, si ridurrebbe il tasso di proporzionalità del sistema, diminuendo le probabilità dei partiti minori di ottenere i pochi seggi disponibili in ciascuna delle succitate circoscrizioni. È il meccanismo previsto dal sistema elettorale spagnolo e, de facto, dal sistema elettorale svizzero per la Camera bassa elvetica.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento.

PETRARULO, relatore. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, ritengo interessante la proposta di emendamento del senatore Di Pinto, ma esprimo un voto contrario perché poco consono alla situazione italiana.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo.

MASSARI, ministro dei rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, in Europa emerge chiaramente una tendenza generale all'adozione di un sistema proporzionale corretto mediante soglia di sbarramento. Questo sistema è preferibile in linea di principio in quanto da una parte realizza più compiutamente l'ideale di un Parlamento che rappresenti in scala gli orientamenti della popolazione, e dall'altra minimizza la frammentazione delle forze politiche. Pertanto, a nome del Governo, esprimo voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Di Pinto.

Chi è favorevole?

Il Senato non approva.

Metto ai voti l'articolo 2.

Chi è favorevole?

Il Senato approva.

Passiamo ora alla votazione finale.

RUSSO, capogruppo di maggioranza. Dichiaro di votare al favore del provvedimento in esame perché inserisce nel nostro ordinamento giuridico un sistema proporzionale corretto che valorizza la sovranità popolare, rende più omogenee le coalizioni evitando che cedano ai ricatti delle ali estreme. Inoltre, riduce la frammentazione politica e assicura la stabilità di governo. Rivede le cause di ineleggibilità e di incompatibilità limitando conflitti di interesse.

GENTILE, capogruppo di minoranza. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *capogruppo di minoranza*. Esprimo un voto contrario al provvedimento in esame perché il nostro gruppo politico è favorevole all'adozione di un sistema elettorale maggioritario ad unico turno. Con il sistema maggioritario è garantita la governabilità e la democraticità in quanto, spingendo i partiti a presentarsi agli elettori riuniti in coalizioni, permette ai cittadini una sorta di "elezione diretta" della maggioranza, e di conseguenza del Governo. Nei sistemi elettorali maggioritari infatti, solitamente le coalizioni sono guidate da subito da un leader presentato agli elettori che potranno, votando i suoi partiti, elevarlo direttamente alla presidenza del nuovo Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Il Senato approva il disegno di legge "Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica". Colleghi, vi ringrazio della collaborazione. La seduta è tolta.